



# **CITTÀ DI IGLESIAS**

---

## **III SETTORE**

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI DELL'HOBBISTICA**

Emendato dal Consiglio comunale  
negli articoli 1 – 2 – 5 – 9 – 10 - 12 – 15





## CITTÀ DI IGLESIAS

### Regolamento per lo svolgimento dei mercatini dell'hobbistica

#### Articolo 1. Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercatini tipici locali conosciuti come mercatini dell'hobbistica.

*L'Amministrazione comunale favorisce lo svolgimento di manifestazioni anche di carattere commerciale finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale e delle attività occasionali non legate alle logiche distributive del mercato, con lo scopo di promuovere e valorizzare i centri storici o specifiche aree urbane e rurali, nell'ottica di creare un'attrattiva turistica, culturale, ricreativa e sociale per i residenti ed i turisti e favorire eventi e intrattenimenti in genere.* (emendamento n. 1 – approvato con c.c. n. 49 del 31/07/2019)

2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento, da svolgersi esclusivamente su aree pubbliche, non sono assoggettabili:

- a) alle norme sul commercio in sede fissa (D.Lgs. n°114/1998 e L.R. 18 maggio 2006, n°5);
- b) alle norme sul commercio su aree pubbliche (L.R. 18 maggio 2006, n°5 - articoli 14-18 - e D.G.R. 19 aprile 2007, n° 15/15).

#### Articolo 2. Definizioni.

1. È definito "hobbista" l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale ma *espone, vende e/o scambia su aree pubbliche, in modo sporadico ed occasionale, merci di modico valore, come citato nell' art. 5 comma 6 lettera c.* (emendamento n. 2 – approvato con c.c. n. 49 del 31/07/2019)

#### Articolo 3. Settori merceologici ammessi.

1. Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:

- a) cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, etc. purché non deteriorate e in adeguato stato di conservazione e pulizia;
- b) oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali;
- c) prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi.

2. Gli hobbisti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dichiarano che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale.

3. Il Comune si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

#### Articolo 4. Settori merceologici non ammessi.

1. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

2. È fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- a) oggetti preziosi;
- b) gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
- c) oggetti di antiquariato;

- d) tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n° 42/2004);
- e) materiale pornografico;
- f) animali;
- g) prodotti alimentari, anche se confezionati all'origine;
- h) particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione al pubblico.

---

**Articolo 5. Soggetti ammessi alla esposizione nei mercatini.**

1. Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:
  - a) tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
  - b) tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni;
  - c) tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni e in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;
  - d) le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro.
2. Può essere ammessa la partecipazione di uno o due operatori del commercio su aree pubbliche solo ed esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, purché in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche.
3. I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio per manifestazione.
4. Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile risulta essere quello di non svolgere alcuna attività imprenditoriale in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea.
5. Sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e fantasia e gli artisti di strada.
6. Il promotore, o l'organizzatore, del mercatino ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra riportate, che devono essere dimostrate ed autocertificate e a tal fine ha l'obbligo di comunicare al Comune l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione indicando nell'ordine:
  - a) dati anagrafici e codice fiscale;
  - b) gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  - c) il tipo di beni messi in esposizione, vendita o scambio;
  - d) una dichiarazione sottoscritta dal partecipante nella quale venga indicato che non è imprenditore e che i beni esposti sono di sua esclusiva proprietà.

*La dichiarazione attestante l'occasionalità dell'attività svolta degli operatori ha valore per tutto l'anno in cui la stessa è stata presentata.* (emendamento n. 3 – c.c. 31/07/2019)

7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato sia dal promotore od organizzatore che dai singoli partecipanti.
8. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo Articolo 12.

---

**Articolo 6. Aree per lo svolgimento dei mercatini dell'hobbistica.**

1. Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate aree pubbliche messe a disposizione dal Comune che adotterà le necessarie disposizioni atte a garantire la sicurezza degli espositori e dei frequentatori.
2. Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:
  - a) adeguata superficie determinata in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
  - b) suolo impermeabilizzato, con sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
  - c) facile accessibilità per gli automezzi e i pedoni, anche diversamente abili;
  - d) disponibilità di servizi igienici, anche mediante individuazione degli stessi in altre strutture (esercizi pubblici) purché facilmente raggiungibili;
  - e) possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare gli operatori e le merci;

- f) idonea illuminazione;
- g) presenza di apposita superficie con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

**3. I posteggi:**

- a) non potranno avere una dimensione superiore a metri 6,00 di fronte espositivo ed a metri 3,00 di profondità e, di norma, non potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento dell'eventuale veicolo se necessario allo svolgimento dell'attività, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione comunale;
- b) tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri 0,50 al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;
- c) i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3,00;
- d) le merci non potranno essere depositate al suolo, ma su banchi o manufatti idonei con altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.

**Articolo 7. Autorizzazione all'organizzazione ed allo svolgimento di un mercatino.**

1. L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino da parte di un soggetto promotore od organizzatore privato, associazione onlus o associazione di cittadini, comitati di vie e/o quartiere, è subordinato alla presentazione di apposita domanda di concessione dell'area pubblica.
2. La concessione dell'area avverrà mediante il rilascio di apposita autorizzazione e previa sottoscrizione di idonea convenzione con l'Amministrazione Comunale che regoli i rapporti fra le parti.
3. La domanda dovrà contenere:
  - a) i dati identificativi dell'associazione e/o quelli anagrafici del richiedente;
  - b) l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
  - c) il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
  - d) la generalità o la specializzazione del mercatino;
  - e) la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio;
  - f) la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria;
  - g) l'eventuale quota partecipativa che verrà richiesta a che intenderà partecipare.
4. L'istanza di svolgimento del mercatino dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione.
5. L'istituzione del mercatino è prevista con deliberazione della Giunta comunale che demanda al Dirigente responsabile della competente struttura comunale il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dello stesso.
6. L'autorizzazione, previa verifica delle condizioni di sicurezza delle aree concesse, viene rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda.
7. Nell'atto di autorizzazione dovranno essere sempre indicati:
  - a) il promotore e l'eventuale organizzatore;
  - b) l'area adibita all'attività;
  - c) la cadenza, il giorno della settimana e la fascia oraria di svolgimento;
  - d) la generalità o la specializzazione degli oggetti che verranno esposti, scambiati e/o venduti;
  - e) il numero massimo di posteggi per gli espositori e la tipologia dei prodotti ammessi e di quelli esclusi;
  - f) eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti relativi al rispetto delle condizioni di sicurezza.
8. I titoli autorizzativi o concessioni hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.

**Articolo 8. Valorizzazione dei mercatini.**

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.
2. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio

di riferimento.

---

**Articolo 9. Svolgimento dei mercatini e comportamento degli espositori.**

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, il Comune si riserva la facoltà di emanare specifiche disposizioni al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.
2. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Locale.
3. I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a) obbligo di esposizione di un cartello indicante il proprio nominativo ed il Comune di residenza messo a disposizione del promotore od organizzatore;
  - b) obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
  - c) divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
  - d) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
  - e) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
  - f) divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
  - g) divieto di accensione di fuochi;
  - h) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
  - i) possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi.
  - j) *la pulizia degli spazi, da effettuarsi dopo il mercatino, incluso lo smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti;* (emendamento n. 5 – approvato con c.c. n. 49 del 31/07/2019)
4. Il promotore od organizzatore è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori.

---

**Articolo 10. Canone per l'occupazione del suolo pubblico.**

1. Il Comune, riconoscendo le finalità sociali e non lucrative delle manifestazioni oggetto del presente Regolamento, può riconoscere l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico oppure una riduzione dello stesso di non oltre il 50%, previo parere *dell'ufficio competente*. (emendato – approvato con c.c. n. 49 del 31/07/2019)

---

**Articolo 11. Sospensione e revoca dei titoli autorizzativi.**

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, il Dirigente competente può disporre la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino per un periodo determinabile di volta in volta.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
  - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. L'autorizzazione è revocata:
  - a) per accertate situazioni di illecito penale;
  - b) per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
  - c) per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
  - d) per mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.
4. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico, o ad altri oneri, a favore del promotore od organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori.

**Articolo 12. Sanzioni.**

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n°267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n°689/1981.

2. Qualora vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini, i promotori od organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della Legge n°689/1981.

*E' comunque disposta l'immediata cessazione dell'attività svolta in forma abusiva per il mancato possesso dei requisiti abilitanti l'attività e per la vendita, scambio e/o esposizione di tipologie merceologiche non consentite con il presente Regolamento. (emendamento n. 6 – approvato con c.c. n. 49 del 31/07/2019)*

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i mercatini sia stato istituito e gestito direttamente dal Comune.

4. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

5. L'esercizio dell'attività di vendita nei mercatini di partecipante avente la qualifica di imprenditore viene punita, fatto salvo il principio di specialità di eventuali disposizioni legislative di natura commerciale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 e con l'applicazione della sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, nel caso ne ricorrano gli estremi, determinata dal Regolamento Comunale TOSAP.

6. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n°689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco.

7. L'ordinanza di ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

8. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.

9. L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

10. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 2.000,00 e verranno attivate le procedure ai sensi degli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della Legge n°241/1990.

**Articolo 13. Rispetto degli altri regolamenti comunali.**

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, polizia annonaria, pubblicità.

2. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

**Articolo 14. Entrata in vigore.**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del Comune.

**Articolo 15. Disposizioni transitorie e finali.**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

*Qualora si renda necessario sospendere lo svolgimento del mercatino per la concomitanza, nella medesima area, con una manifestazione di carattere locale o per qualsiasi altra iniziativa regolarmente autorizzata, l'Amministrazione comunale può stabilire che gli stessi vengano effettuati in altra data o luogo da concordare. (emendamento n. 7 – approvato con c.c. n. 49 del 31/07/2019)*

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di concedere spazi nelle aree anche immediata-

*mente adiacenti a quella destinata allo svolgimento del mercato da destinare a soggetti che eventualmente ne facciano richiesta per finalità di raccolta fondi, per finalità di carattere politico o per qualsiasi altra iniziativa che non risulti in contrasto con le caratteristiche della fiera promozionale stessa. (emendamento n. 7 – approvato con c.c. n. 49 del 31/07/2019)*

---





CITTÀ DI IGLESIAS

Regolamento per lo svolgimento dei mercatini dell'hobbistica

**SOMMARIO**

Articolo 1. Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione.....	3
Articolo 2. Definizioni.....	3
Articolo 3. Settori merceologici ammessi.....	3
Articolo 4. Settori merceologici non ammessi.....	3
Articolo 5. Soggetti ammessi alla esposizione nei mercatini.....	4
Articolo 6. Aree per lo svolgimento dei mercatini dell'hobbistica.....	4
Articolo 7. Autorizzazione all'organizzazione ed allo svolgimento di un mercatino.....	5
Articolo 8. Valorizzazione dei mercatini.....	5
Articolo 9. Svolgimento dei mercatini e comportamento degli espositori.....	6
Articolo 10. Canone per l'occupazione del suolo pubblico.....	6
Articolo 11. Sospensione e revoca dei titoli autorizzativi.....	6
Articolo 12. Sanzioni.....	7
Articolo 13. Rispetto degli altri regolamenti comunali.....	7
Articolo 14. Entrata in vigore.....	7
Articolo 15. Disposizioni transitorie e finali.....	7
SOMMARIO.....	9